

## **Linee guida per l'adempimento alla condizionalità green "investimento per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra" (articolo 6 del DM n.256 del 10 luglio 2024).**

Il Decreto ministeriale sulle "condizionalità green" per gli energivori (DM 256 del 10 luglio 2024) ([www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/CEE/dm\\_128076\\_11-07-2024.pdf](http://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/CEE/dm_128076_11-07-2024.pdf)) definisce tre possibili misure alternative ("condizionalità green") abilitanti all'accesso al beneficio, che le imprese a forte consumo di energia elettrica che accedono alle agevolazioni sono tenute a soddisfare oltre all'obbligo di esecuzione della diagnosi energetica.

Le imprese energivore devono ora soddisfare una condizionalità green tra: dare attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica (Articolo 4 del DM), riduzione dell'impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettono carbonio (Articolo 5 del DM) e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Articolo 6 del DM).

L'impresa energivora che si voglia avvalere della condizionalità green "Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra", è tenuta ad investire almeno il 50% dell'agevolazione percepita nell'anno di riferimento in progetti che comportino riduzioni sostanziali di emissioni di gas ad effetto serra (Articolo 6 del DM n.256 del 10 luglio 2024). L'entità di tali riduzioni è definita con riferimento al regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 del 12 marzo 2021 ([Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - EUR-Lex \(europa.eu\)](http://eur-lex.europa.eu/uri/uri.do?uri=CELEX:32021R0447)).

Il regolamento 2021/447 determina i valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni, definendo le due grandezze "valore medio del 10% degli impianti più efficienti" e "valore del parametro di riferimento" (valori riveduti dei parametri di riferimento, elencati nell'allegato al regolamento 2021/447).

In particolare, le diminuzioni di emissioni di gas ad effetto serra nel periodo rilevante devono essere al di sotto del valore minore fra:

- il 90% del valore del parametro di riferimento (quote/t)
- il valore delle emissioni medie del 10% dei migliori impianti (t CO2 equivalenti/t)

L'allegato al regolamento 2021/447 riporta i valori riveduti dei parametri applicando le definizioni dei prodotti inclusi e la definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) come presenti nell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2019/331 del 19 Dicembre 2018 ([Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - EUR-Lex \(europa.eu\)](http://eur-lex.europa.eu/uri/uri.do?uri=CELEX:32019R0331)), secondo la suddivisione:

1. parametri di riferimento di prodotto senza tenere conto dell'intercambiabilità combustibile/energia elettrica
2. parametri di riferimento di prodotto tenendo conto dell'intercambiabilità combustibile/energia elettrica
3. parametri di riferimento di calore e di combustibili

In ottemperanza all'articolo 6 del DM n.256 del 10 luglio 2024 comma 3, entro la fine del secondo anno (T+2) successivo all'anno di fruizione delle agevolazioni (T), l'impresa energivora, che all'atto di

adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 4, del DM n.256 del 10 luglio 2024 abbia dichiarato la modalità green "Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra", trasmetterà ad ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra ed una relazione verificata che confermi che l'investimento in questione ha portato ad una riduzione del livello di emissioni di gas serra conforme ai valori di riduzione sopra definiti. Il valore degli investimenti sostenuti dall'impresa energivora è determinato tenuto conto degli eventuali maggiori costi operativi per la realizzazione dell'intervento.

Le comunicazioni dovranno essere inviate all'ISPRA in formato elettronico con modalità telematica. Per l'adempimento degli obblighi sopra indicati secondo le modalità previste dall'articolo 6 del DM n.256 del 10 luglio 2024, le imprese energivore dovranno trasmettere entro l'anno T+2:

- I. format predisposto da ISPRA compilato con i dati di:
  - il nominativo dell'ente certificatore scelto dall'impresa per la verifica delle emissioni e della relazione
  - i contatti di riferimento per l'ente certificatore e per l'impresa energivora
  - l'entità dell'investimento effettuato nel progetto di riduzioni delle emissioni di gas serra
  - la selezione da parte dell'impresa energivora del parametro di riferimento prodotto, secondo la definizione dei prodotti inclusi e la definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331
  - il valore del dato di attività (t o TJ) prima dell'attuazione del progetto di riduzione delle emissioni di gas serra
  - il valore del dato di attività (t o TJ) dopo l'attuazione del progetto di riduzione delle emissioni di gas serra
  - il valore delle emissioni di gas serra prima dell'attuazione del progetto di riduzione delle emissioni di gas serra (t CO<sub>2</sub> equivalente)
  - il valore delle emissioni di gas serra dopo l'attuazione del progetto di riduzione delle emissioni di gas serra (t CO<sub>2</sub> equivalente)
- II. la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra
- III. la relazione del verificatore che confermi che l'investimento in questione ha portato ad una riduzione del livello di emissioni di gas serra
- IV. le fatture relative all'investimento effettuato nel progetto di riduzioni delle emissioni di gas serra

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 619/2023/R/eel e s.m.i., entro il 31 gennaio dell'anno T+1 ISPRA riceverà da CSEA l'elenco degli energivori dell'anno T di agevolazione comprensivo della scelta della modalità green "Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra".

Con il coordinamento di ENEA, ISPRA provvederà annualmente a verificare l'ottemperanza agli

adempimenti previsti secondo le modalità sopra esposte da parte delle imprese energivore che abbiano dichiarato la modalità green “Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra”.

Come stabilito dall’articolo 7 del DM n.256 del 10 luglio 2024, entro il 30 giugno di ciascuno anno ENEA, anche sulla base degli elementi acquisiti da ISPRA per le verifiche effettuate di sua competenza, elabora un rapporto attestante gli esiti delle verifiche e lo comunica a CSEA, ad ARERA e al Ministero.

Nell’ambito della effettuazione dei controlli ISPRA assicura il dovuto contraddittorio, informando le imprese dell’avvio dei controlli, effettuando eventuali richieste di chiarimento, avvisandole, al termine dei controlli, dell’eventuale non sussistenza dei requisiti e dandone comunicazione a CSEA, per il tramite di ENEA, per i seguiti di competenza. La fase di interlocutorio si chiuderà il 9 giugno di ciascun anno per consentire a ISPRA di rendere definitivo l’esito del controllo nel rispetto dei termini di cui all’articolo 7, comma 4, del DM 256/2024.

Con riferimento agli obblighi di adempimento per l’impresa energivora secondo la condizionalità green “Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra”, qualora l’impresa energivora non abbia adempiuto alle condizioni previste dall’articolo 6 del DM sopra elencate, essa è tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite; l’impresa energivora è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita nel caso abbia però raggiunto un valore di emissione inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minimo indicato all’articolo 6 del DM, comma 1 e il parametro massimo (articolo 8 del DM) secondo le modalità e i termini previsti dall’Allegato A alla deliberazione ARERA 619/2023/R/eel e s.m.i..

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi a ISPRA: [energivori@isprambiente.it](mailto:energivori@isprambiente.it)